



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTA** la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

**VISTO**, in particolare, l’art. 3 della citata legge n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. d) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508”;

**VISTO** il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’art. 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82;

**VISTO** in particolare l’art. 9 del predetto regolamento il quale stabilisce che con decreto del Ministro sono individuate le attività formative ed i relativi crediti, sentito il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM);

**VISTO** altresì l’art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82, che dispone:

- al comma 1, che “A decorrere dall’anno accademico 2025/2026 e fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita con decreto del Ministro, a qualificate istituzioni non statali con pluriennale esperienza nell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, in coerenza con linee generali d’indirizzo adottate con cadenza triennale dal Ministero sulla base delle esigenze di sviluppo a livello territoriale dell’offerta formativa”;
- al comma 2, che l’autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla qualificazione dell’istituzione e alla conformità dell’ordinamento didattico per i corsi proposti, e dell’ANVUR, in ordine all’adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale alla tipologia dei corsi da attivare.;

**CONSIDERATO** che la suddetta novella di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, introducendo la nuova disciplina a decorrere dall'a.a. 2025/2026, non è applicabile alla procedura di accreditamento di cui al presente decreto;

**CONSIDERATO** altresì che per il presente accreditamento vige quanto disposto dalla precedente formulazione dell'art. 11 del citato decreto, che dispone:

- al comma 1: “Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale”;

- al comma 2: L'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato è integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

**VISTO** il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e in particolare l'articolo 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 124, che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di musica;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2013, n. 120, che modifica ed integra il citato d.m. 30 settembre 2009, n. 124 di definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di musica ed Istituti musicali pareggiati;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 agosto 2017, n. 611 che modifica ed integra il d.m. 3 luglio 2009, n. 90, di definizione dei settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9.01.2018 (prot. n. 14), che “definisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1 punto b), e comma 4, del d.P.R. 8.07.2005, n. 212, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale, e coreutica, pubbliche e private, e le relative modalità di accreditamento dei corsi stessi”;

**VISTO** il d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, co. 140, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

**VISTA** la nota direttoriale 20 giugno 2016, prot. n. 8093, con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 5 agosto 2013 (prot. n. 685) con il quale l'Istituzione denominata "Scuola di Musica di Fiesole (FI)" è stata autorizzata a rilasciare i titoli accademici relativi ai corsi di diploma accademico di primo livello indicati nel predetto decreto;

**CONSIDERATA** l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

**VISTA** la circolare ministeriale prot. AOOSG MUR n. 1071 del 1° febbraio 2021, con la quale sono state dettate le "indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212";

**VISTO** il d.m. 22 marzo 2022 (prot. n. 298) con il quale è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

**VISTA** la circolare ministeriale prot. DGSINFS n. 1801 dell'1.02.2023, con la quale sono state dettate le "indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e master e le modifiche degli stessi - A.A. 2023/2024";

**VISTA** la nota prot. DGSINFS n. 4012 del 3.3.2023, recante "Accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e dei corsi di master - a.a. 2023/2024 – Differimento termine per la presentazione delle nuove proposte di accreditamento", con la quale "il termine perentorio per la presentazione di nuove proposte di accreditamento dei corsi" è stato differito;

**VISTA** l'istanza acquisita agli atti del procedimento *de quo* attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Istituzione denominata "Scuola di Musica di Fiesole" con sede in Firenze ha avanzato la proposta di attivazione dei corsi accademici di secondo livello in "DCSL46 – Tromba", "DCSL06 – Canto", "DCSL04 - Basso Tuba", "DCSL11 – Clarinetto", "DCSL19 – Corno", "DCSL24 – Fagotto", "DCSL27 – Flauto", "DCSL36 – Oboe", "DCSL49 – Trombone", "DCSL44 - Strumenti a Percussione", "DCSL01 – Arpa", "DCSL16 – Contrabbasso", "DCSL52 – Viola", "DCSL54 – Violino", "DCSL57 – Violoncello", a decorrere dall'anno accademico 2023/2024;

**VISTE** le delibere del Consiglio Accademico del 28 febbraio 2023 e del Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2022, dell'Istituto denominato "Scuola di Musica di Fiesole (FI)", con le quali è stata approvata la proposta di attivazione dei suddetti corsi accademici di II livello;

**VISTA** la dichiarazione del Direttore dell'Istituzione denominata "Scuola di Musica di Fiesole", riportata nella nota del 23 febbraio 2023, avente ad oggetto la veridicità e la conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti nella piattaforma, nonché l'assenza di oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale prot. n. 287 del 20 marzo 2023, con cui è stato approvato il regolamento didattico dell'Istituzione denominato Scuola di musica di Fiesole (FI);

**VISTA** la valutazione periodica positiva espressa dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con delibera n. 163 dell'11 luglio 2023 trasmessa con nota acquisita in pari data al prot. DGSINFS n. 12994 del 13 luglio 2023;

**VISTE** le delibere nn. 5541/2023/OFF, 5682/2023/OFF, 5683/2023/OFF, 5684/2023/OFF, 5685/2023/OFF, 5686/2023/OFF, 5687/2023/OFF, 5688/2023/OFF, 5689/2023/OFF, 5690/2023/OFF, 5691/2023/OFF, 5692/2023/OFF, 5693/2023/OFF, 5694/2023/OFF, 5861/2023 OFF, rese nell'adunanza del 16 gennaio 2024, con le quali il CNAM ha formulato il parere favorevole in merito al requisito della "conformità all'ordinamento didattico", richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di attivazione dei corsi di diploma accademico di secondo livello in "DCSL46 – Tromba", "DCSL06 – Canto", "DCSL04 - Basso Tuba", "DCSL11 – Clarinetto", "DCSL19 – Corno", "DCSL24 – Fagotto", "DCSL27 – Flauto", "DCSL36 – Oboe", "DCSL49 – Trombone", "DCSL44 - Strumenti a Percussione", "DCSL01 – Arpa", "DCSL16 – Contrabbasso", "DCSL52 – Viola", "DCSL54 – Violino" e "DCSL57 – Violoncello";

**VISTA** la circolare del Ministero dell'università e della ricerca DGSINFS prot. n. 25957 del 28 dicembre 2023, con cui sono stati dettati criteri e modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e Master delle Istituzioni di cui all'articolo 2 comma 1 della legge n. 508/99 e delle Istituzioni non statali accreditate ai sensi dell'art. 11 del DPR 212/2005 e s.m.i., in due diverse scansioni temporali previste rispettivamente per le richieste

di approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di I e II livello e di nuovi master dal 28/12/2023 fino al termine perentorio del 29/01/2024 (ore 16:00), mentre per le modifiche di corsi di diploma accademico di I e II livello e master dal 30/01/2024 al 1/03/2024 (ore 16:00), nonché la proroga dei termini intervenuta con nota prot. DGSINFS n. 1810 del 29 gennaio 2024;

**VISTA** la nota prot. n. 267/2024 del 19.01.2024, assunta al prot. DGSINFS n. 1167 del 19.01.2024, con la quale l'ANVUR, in considerazione delle tempistiche relative al calendario didattico dell'a.a. 2023/2024, ha richiesto all'Istituzione chiarimenti circa l'eventuale attivazione dei suddetti corsi, non ancora autorizzati, specificando la possibilità di richiederne l'attivazione per l'a.a. 2024/2025, secondo le tempistiche e le modalità comunicate dalla suddetta circolare ministeriale n. 25957 del 28.12.2023;

**CONSIDERATO** che, in assenza del decreto ministeriale, i corsi non sono stati attivati nell'a.a. 2023/2024;

**CONSIDERATO** l'interesse dell'Istituzione denominata Scuola di Musica di Fiesole (FI) all'attivazione dei suddetti corsi accademici di II livello per l'a.a. 2024/2025 e la migrazione della documentazione inserita nella piattaforma CINECA per l'a.a. 2023/2024 alla piattaforma relativa all'a.a. 2024/2025;

**VISTA** la nota prot. DGSINFS n. 5612 del 19.03.2024, con la quale il Ministero ha chiesto all'ANVUR di procedere alla valutazione per gli aspetti di competenza dell'Agenzia;

**VISTA** la nota assunta al prot. DGSINFS n. 14389 dell'1.08.2024, con la quale l'ANVUR ha trasmesso il parere favorevole formulato dal Consiglio Direttivo nell'adunanza del 18.07.2024, delibera prot. n. 158, in merito al requisito "dell'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare" richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di nuova attivazione dei suddetti corsi accademici di II livello;

**CONSIDERATE** le citate valutazioni positive già espresse dal CNAM, per gli aspetti di propria competenza;

**PRESO ATTO** che la Direzione generale competente, in virtù del citato art. 4, co. 1, lett. a), del d. P.C.M. 30 dicembre 2020, n. 164, all'esito dell'istruttoria svolta, propone l'adozione del provvedimento di autorizzazione all'accreditamento dei nuovi master di I livello di cui all'istanza citata;

**RITENUTO** pertanto di autorizzare l'Istituzione denominata Scuola di musica di Fiesole (FI), ad attivare i corsi di diploma accademico di secondo livello in "DCSL46 – Tromba", "DCSL06 – Canto", "DCSL04 - Basso Tuba", "DCSL11 – Clarinetto", "DCSL19 – Corno", "DCSL24 – Fagotto", "DCSL27 – Flauto", "DCSL36 – Oboe", "DCSL49 – Trombone", "DCSL44 - Strumenti a Percussione", "DCSL01 – Arpa", "DCSL16 – Contrabbasso", "DCSL52 – Viola", "DCSL54 – Violino" e "DCSL57 – Violoncello", per l'anno accademico 2024/2025

## DECRETA

### Art. 1

1.A decorrere dall'anno accademico 2024/2025, l'Istituzione denominata "Scuola di Musica di Fiesole (FI)", a decorrere dall'a.a. 2024/25, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, è autorizzata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, ad attivare i seguenti corsi di diploma accademico di secondo livello in:

- DCSL01 – Arpa
- DCSL04 - Basso Tuba
- DCSL06 – Canto
- DCSL11 – Clarinetto
- DCSL16 – Contrabbasso
- DCSL19 –Corno
- DCSL24 – Fagotto
- DCSL27 – Flauto

- DCSL36 – Oboe
- DCSL44 - Strumenti a Percussione
- DCSL46 – Tromba
- DCSL49 – Trombone
- DCSL52 – Viola
- DCSL54 – Violino
- DCSL57 – Violoncello

2. L'ordinamento didattico dei corsi accademici, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti negli allegati piani di studi, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

### **Art. 2**

1. Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Istituzione denominata "Scuola di Musica di Fiesole (FI)", relativamente alla tabella annessa, è integrato con l'inserimento dei corsi autorizzati dal presente decreto.

2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'istituzione medesima, in conformità a quanto previsto dall'art.10, comma 4, del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, come novellato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82.

### **Art. 3**

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi dei percorsi formativi e sui contenuti degli stessi.

### **Art. 4**

L'autorizzazione, di cui al presente decreto, è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

### **Art. 5**

L'istituzione denominata "Scuola di Musica di Fiesole" (FI), è tenuta a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, d.P.R. 8. 7.2005 n. 212.

**IL MINISTRO**  
*Sen. Anna Maria Bernini*